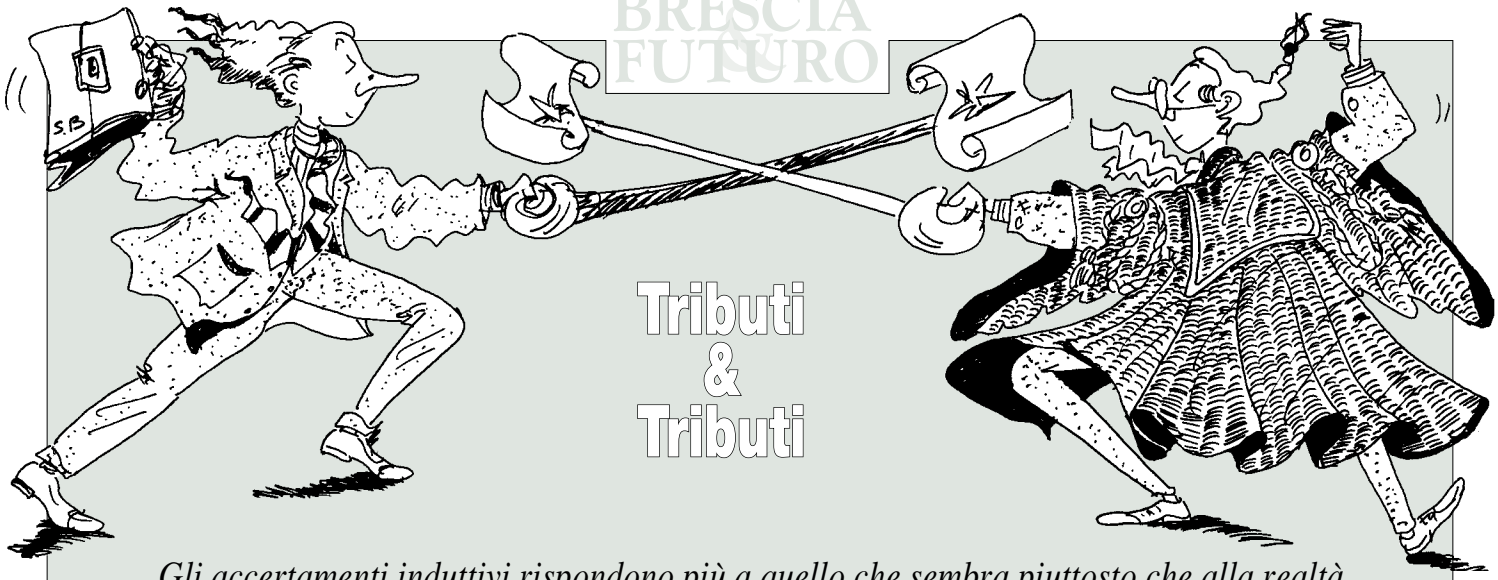

Tributi & Tributi

Gli accertamenti induttivi rispondono più a quello che sembra piuttosto che alla realtà

Studi di settore: niente prove, bastano gli indizi

*Nel contesto delle strategie che l'Amministrazione Finanziaria intende perseguire per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e per recuperare consistenti quote di gettito tributario, un ruolo fondamentale e decisivo viene assegnato all'accertamento fondato sugli "*studi di settore*". La necessità di gestire, sotto il profilo dei controlli tributari, una vasta platea di imprese e di lavoratori autonomi (quella che, in gergo comune, si definisce con il termine di "*popolo della partita I.V.A.*") con il fine di attrarre a tassazione i redditi che vengono occultati, ha indotto il legislatore a prevedere la possibilità di procedere ad accertamenti induttivi che, anziché fondarsi esclusivamente sulle scritture contabili, sono imperniati (come recita il documento di lavoro predisposto dall'Ufficio Studi dell'Agenzia delle Entrate) sulle* caratteristiche visibili dell'impresa e sulla relazione tra le stesse ed una credibile entità dei ricavi o compensi da dichiarare.
*Gli "*studi di settore*", entrati in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 1998, riguardavano inizialmente 87 attività economiche e 1,4 milioni di contribuenti. L'ambito applicativo si è progressivamente ampliato nel tempo giungendo ad interessare, nell'anno 2004, 555 attività economiche ed oltre 4,4 milioni di contribuenti. Per l'anno 2006 gli studi di settore in vigore sono 206. Approssimandosi il termine per l'assolvimento delle imposte dovute in relazione ai redditi prodotti per l'anno 2006 (ad oggi fissato, per imprenditori e lavoratori autonomi, al 16 luglio 2007) è opportuno confrontarsi con le numerose e significative novità che sono state introdotte sul fronte dell'applicazione degli "*studi di settore*" tanto più che, stando agli annunci ed ai proclami dell'Agenzia delle Entrate, prima di tale scadenza saranno inviate oltre 100 mila comunicazioni ai soggetti che per il triennio 2003-2005, pur avendo dichiarato livelli congrui di ricavi o compensi, hanno comunque evidenziato situazioni di anomalia rispetto agli indici di coerenza (le quali, spesso, caratterizzano le posizioni di quei contribuenti che ottenevano falsi ed artefatti risultati di congruità pur in presenza di indici "disallineati" rispetto ai valori di normale svolgimento dell'attività economica).*

di Pier Federico Carrozzo

L'evoluzione storica dei meccanismi presuntivi di determinazione dei ricavi (o compensi) e dei redditi

Gli "*studi di settore*" rappresentano l'ultima tappa di quel processo normativo che, dopo la riforma tributaria degli anni '70, ha condotto progressivamente il Legislatore a sminuire il ruolo dell'accertamento analitico fondato sull'esame delle scritture contabili per accentuare, invece, l'importanza dei c.d. "*accertamenti induttivi*" che prescindono dalle risultanze delle scritture stesse (ciò sulla base della convinzione che a scritture contabili tenute in modo formalmente ineccepibile non sempre corrispondano risultanze reddituali altrettanto attendibili). Di seguito, ripercorriamo i passaggi più significativi della descritta evoluzione normativa:

Pier Federico Carrozzo

- Regime forfetario introdotto dalla legge "Visentini-ter" (Decreto Legge 19.12.1984, n. 853) applicabile per i periodi d'imposta 1985-1986-1987;
- Coefficienti di congruità applicabili per i periodi d'imposta 1989-1990-1991 (Decreto Legge 02.03.1989, n. 69);

- Coefficienti presuntivi dei ricavi e compensi applicabili per i periodi d'imposta 1992-1993-1994 (Legge 30.12.1991, n. 413);
- *Minimum tax* per i periodi d'imposta 1992-1993 (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 18.12.1992);
- Parametri applicabili dal periodo d'imposta 1995 (Legge 28.12.1995, n. 549);
- Studi di settore applicabili dal periodo d'imposta 1998 (Decreto Legge 30.08.1998, n. 331).

La rassegna delle più recenti novità introdotte in materia di accertamento fondato sugli "studi di settore"

Rinviando alla tabella n.1 per un quadro riepilogativo delle novità di maggiore impatto che sono contenute negli ultimi provvedimenti legislativi adottati in materia, rivolgiamo l'attenzione ad alcuni degli aspetti di maggiore interesse e, al contempo, di maggiore criticità per il contribuente.

Estensione dell'ambito applicativo degli studi di settore

Per ampliare la platea dei contribuenti accertabili in base alle risultanze degli "*studi di settore*" è stata soppressa la differenza tra soggetti in regime di contabilità semplificata e soggetti che si avvalgono del regime di contabilità ordinaria nel senso che, per tutti (a decorrere già dal periodo d'imposta 2005) l'accertamento è possibile anche qualora lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati congrui dal software GERICO si verifichi per una sola annualità.

In secondo luogo, è stata operata una rivisitazione delle cause di esclusione dall'applicazione degli "*studi di settore*" (ovvero di quelle situazioni che, al loro ricorrere, impediscono *ex lege* all'Agenzia delle Entrate di attivare la particolare procedura di controllo di cui qui si discute). Rinviando alla tabella n.2 per una lettura comparativa delle cause di esclusione valide per l'anno 2005 rispetto a quelle che si rendono applicabili per l'anno 2006 ed a quelle che, in prospettiva, avranno valore per l'anno 2007, si richiama l'attenzione del lettore sull'intreccio tra la causa di esclusione costituita dal verificarsi di un'operazione aziendale straordinaria (conferimento di impresa individuale in società, donazione dell'azienda da padre a figlio, cessione d'azienda a terzi, successione d'azienda *mortis causa*, scioglimento della società con prosecuzione dell'attività in forma di impresa individuale) e quella inerente al periodo d'imposta di durata inferiore a 12 mesi. Qualora l'operazione aziendale straordinaria (ad esempio, il conferimento dell'impresa individuale in società) sia stata perfezionata nel mese di giugno 2006, posto che per il soggetto che cessa l'attività (il c.d. *dante causa* nell'esempio costituito dall'imprenditore individuale conferente) si è sicuramente in presenza di una causa legale di esclusione dallo "*studio di settore*", il soggetto che prosegue l'attività stessa (il c.d. *avente causa* nell'esempio costituito dalla società conferitaria) può invocare, quale causa di esclusione, il periodo d'imposta di durata inferiore a 12 mesi (cosa che non sarà più possibile per le operazioni aziendali straordinarie perfezionate nell'anno 2007 quando la durata del periodo

Tabella 1

Area di intervento	*Fonti normative e di prassi*
Estensione dell'ambito applicativo degli studi di settore	
• eliminazione delle differenze tra "contabilità semplificata" e "contabilità ordinaria"	Art. 37 D.L. n. 223/06 C.M. n. 28/E del 4.8.06, par. 46
• rimodulazione delle cause di esclusione degli studi di settore	Art. 1, commi 16, 18, 23 e 24 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)
Aspetti metodologici	
• revisione periodica	Art. 1, comma 13 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)
• nuovi indicatori di coerenza economica	
• nuovi indicatori di normalità economica	Art. 1, commi 13, 14, 19, 20, 21 e 22 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)
• nuovi indicatori di continuità per società di capitali	
• approvazione nuovi studi di settore - modifiche al regime di monitoraggio di alcuni studi	Lavori della Commissione di esperti per la validazione degli studi di settore per UNICO 2007 - DD. MM. 20.03.2007
Profilo sanzionatorio	
• nuove sanzioni per esposizione di dati non veritieri o infedeli	Art. 1, commi 25, 26 e 27 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)
• scudo protettivo da futuri accertamenti per contribuenti congrui	Art. 1, comma 17 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)
Valore probatorio e valenza presuntiva degli studi di settore	Art. 1, comma 23 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007)

d'imposta diversa da 12 mesi non integrerà una causa di esclusione).

I nuovi indicatori di normalità economica per i soggetti cui si applicano gli studi di settore

Fino al periodo d'imposta 2005 il software GERICO oltre a determinare l'eventuale scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli presunti dallo "*studio di settore*" evidenziava anche eventuali divergenze rispetto a taluni indici di coerenza. Tali ultime divergenze, tuttavia, non incidevano direttamente sul livello di congruità dei ricavi o compensi e potevano essere utilizzate dall'Amministrazione Finanziaria soltanto per la selezione dei contribuenti da assoggettare ad ulteriori controlli.

A decorrere dal Modello UNICO 2007 per l'anno 2006 lo scenario cambia radicalmente: infatti, i nuovi indicatori di normalità economica (per i quali si rinvia alla consultazione della tabella n.3) incidono direttamente sul risultato derivante dall'applicazione degli "*studi di settore*" effettuato da GERICO, nel senso che una eventuale "incoerenza" ad uno o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso. Ne deriva che, sia l'ammontare del "ricavo minimo" che del "ricavo puntuale" saranno innalzati (ad ovvio danno del contribuente) da eventuali divergenze rispetto ai valori standard degli indicatori di normalità economica. Occorre, comunque, precisare che si avrà un unico livello di adeguamento (una sorta di *super congruità*) che tiene conto anche dei maggiori ricavi o

Tabella 2

Causa di esclusione	*fino al 2005*	*per il 2006*	*dal 2007*
Periodo d'imposta diverso da 12 mesi	SI (codice 3 in UNICO 2006)	SI (codice 8 in UNICO 2007)	NO
Limite di ricavi / compensi oltre il quale gli studi di settore non sono applicabili	€ 5,16 milioni	> € 5,16 milioni fino a € 7,5 milioni (codice 3 in UNICO 2007) Da compilare modello dei dati !!! > € 7,5 milioni (o > € 5,16 milioni in caso di esclusione da parametri) (codice 4 in UNICO 2007)	€ 7,5 milioni
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	SI (codice 2 in UNICO 2006)	SI Impresa in liquidazione (codice 5 in UNICO 2007) Da compilare modello dei dati !!! Impresa in fallimento/ liquidazione coatta (codice 6 in UNICO 2007) Altre situazioni (codice 7 in UNICO 2007) Da compilare modello dei dati!!!	SI
Cessazione e inizio della stessa attività da parte dello stesso soggetto entro 6 mesi	SI (codice 1 in UNICO 2006)	NO	SI
Cessazione e inizio di attività diverse da parte dello stesso soggetto entro 6 mesi	SI (codice 1 in UNICO 2006)	SI - Inizio attività (codice 1 in UNICO 2007) Cessazione attività (codice 2 in UNICO 2007) Da compilare modello dei dati!!!	SI
Svolgimento stessa attività per operazioni aziendali straordinarie			
• per il dante causa	SI	SI	SI
• per l'avente causa	SI	NO	NO
Altre cause residuali di esclusione dagli studi di settore (es: regimi forfetari di determinazione del reddito; incaricati alle vendite a domicilio)	SI (codice 4 in UNICO 2006)	SI Regimi forfetari (codice 9 in UNICO 2007) Venditori a domicilio (codice 10 in UNICO 2007)	SI

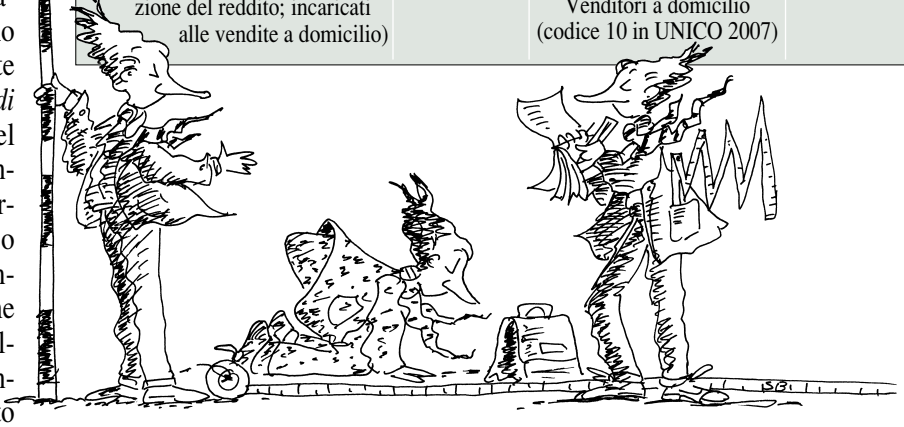

Tabella 3

Imprese	*Lavoratori autonomi*
• Valore aggiunto per addetto	• Resa oraria per addetto
• Durata delle scorte o indice di rotazione del magazzino	• Resa oraria del libero professionista
• Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico	• Rapporto tra quote di ammortamento e valore storico dei beni
• Redditività dei beni strumentali mobili	

compensi scaturenti dall'applicazione dei predetti indicatori.

I nuovi indicatori di normalità economica per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore

Anche i soggetti per i quali gli "*studi di settore*" non si rendono applicabili non possono "dormire sonni tranquilli"!

Infatti, nei loro confronti trovano applicazione (senza sapere, peraltro, con quale decorrenza temporale) alcuni indicatori volti a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati e l'esistenza di rapporti di lavoro irregolare. Tali indicatori saranno utilizzati per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. E' stato, all'uopo, predisposto un apposito allegato al modello UNICO 2007 (denominato modello INE) che, seguendo le istruzioni ministeriali, deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore e che, però, non sono tenuti alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Ne deriva che coloro che hanno l'obbligo di presentare il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore sono esonerati dalla compilazione dell'allegato riservato agli indicatori di normalità economica di cui si discute (vedasi la tabella n.4 per l'individuazione dei casi di obbligo alla compilazione).

Per le società di capitali i dati richiesti attengono al numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'impresa ed al numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti. Piu' articolate sono le informazioni richieste alle società di persone, alle imprese individuali ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Modifiche al regime di "monitoraggio" di alcuni "studi di settore" applicabili ai lavoratori autonomi

Fino al periodo d'imposta 2005 tutti gli esercenti arti e professioni (ovvero i titolari di reddito di lavoro autonomo) erano assoggettati ad una particolare disciplina in materia di "*studi di settore*" nota come "*monitoraggio*". La particolarità risiede nel fatto che le risultanze dello "*studio di settore monitorato*" non possono essere utilizzate direttamente ai fini accertativi ma solo come ausilio all'ordinaria attività di controllo fiscale. Allorché sarà approvato lo "*studio di settore definitivo*" il libero professionista potrà trovarsi in due diverse situazioni: se i compensi dichiarati (anche per adeguamento spontaneo in dichiarazione dei redditi) risultavano in linea rispetto ai compensi stimati dallo "*studio di settore monitorato*" si consegue una "immunità" rispetto agli eventuali maggiori compensi scaturenti dallo "*studio di settore definitivo*"; viceversa, il libero professionista non congruo alle risultanze dello "*studio di settore monitorato*" sarà passibile di accertamento in base alle risultanze (magari peggiorative) dello "*studio di settore definitivo*".

A partire dall'anno 2006 alcune atti-

Tabella 4

Situazione	*Attività soggetta a studi parametri*	*Modello dati studi parametri*	*Modello Ine*
Normale attività	studi parametri	SI SI	NO SI
Inizio attività	studi parametri	NO NO	SI SI
Cessazione attività	studi parametri	SI NO	NO SI
Liquidazione volontaria	studi parametri	SI NO	NO SI
Periodo d'imposta diverso da 12 mesi	studi parametri	NO NO	SI SI
Altri casi di non normale svolgimento attività	studi parametri	SI NO	NO SI
Attività non studiata non parametrata		NO NO	SI SI
Ricavi/compensi > 5,16mil. < 7,5mil.	studi parametri	SI NO	NO SI
Ricavi > 7,5mil.	studi parametri	NO NO	SI SI

vità professionali (vedasi, al riguardo, la tabella n.5) escono dal limbo della fase di "*monitoraggio*" con la duplice conseguenza che, per effetto del varo dello "*studio di settore definitivo*" dovranno non solo valutare attentamente le implicazioni sulla loro posizione fiscale del 2006 ma anche su quella delle precedenti annualità (con compensi non congrui rispetto allo "*studio di settore monitorato*").

Il valore probatorio degli "studi di settore"

Rinviando all'analisi più approfondita che su questo aspetto è stata condotta nell'articolo pubblicato sul n. 1/2006 della presente rivista (pagg. 91-95 "*Come difendersi dall'applicazione degli studi di settore*"), in questa sede si sintetizzano le interpretazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria e dalla Giurisprudenza prima delle recenti modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007 in modo da poter meglio apprezzare l'eventuale cambiamento intervenuto relativamente alla valenza presuntiva dello "*studio di settore*".

L'Agenzia delle Entrate ha espresso la propria posizione sulla natura giuridica dell'accertamento da studi di settore nell'ambito della Circolare 27.06.2002, n.58/E dalla quale si evince che risulterebbe assolto il requisito di grave incongruenza al verificarsi di qualsiasi scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti dallo studio di settore.

Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate afferma che "*i gravi scostamenti non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinati in base agli studi di setto-*

Tabella 5

Codice studio di settore	*Descrizione attività*
SK29U	Geologi
SK30U	Altre attività tecniche
TK01U	Attività degli studi notarili
TK08U	Attività rese da disegnatori
TK10U	Studi medici
TK16U	Amministrazione di condomini e gestione di immobili c/terzi
TK19U	Attività paramediche indipendenti
TK20U	Psicologi
TK22U	Servizi veterinari
TK56U	Laboratori di analisi cliniche
UK21U	Studi odontoiatrici

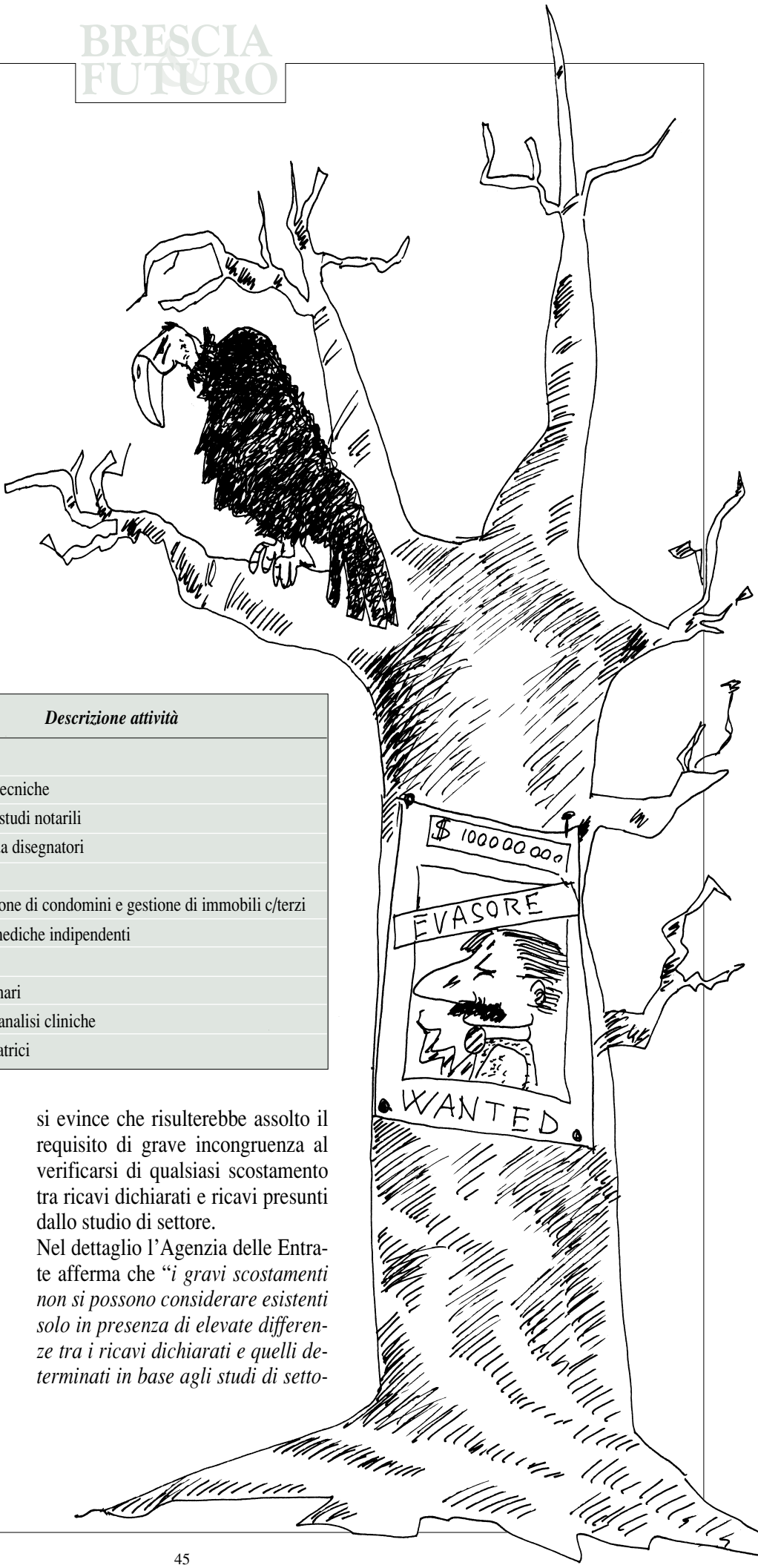

re" e che "*l'importo determinato in base agli studi di settore ha il valore di presunzione relativa e può essere senz'altro posto a base di eventuali avvisi di accertamento senza che gli uffici siano tenuti a fornire altre dimostrazioni in ordine alla motivazione della loro pretesa*".

In sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli da studio di settore è da ritenersi sussistente in assoluto, sempre e comunque, anche in presenza di uno scostamento minimo ed a prescindere da ulteriori elementi probatori e/o indizi presuntivi esterni rispetto alla specifica disciplina dello studio di settore.

Sul fronte giurisprudenziale sembra emergere un indirizzo in forza del quale non è azzardato ritenere che le risultanze degli "*studi di settore*" non possono da sole assumere il valore di presunzioni gravi, precise e concordanti che legittimano l'accertamento analitico-induttivo ma che l'Ufficio, affinché l'accertamento sia valido, dovrebbe acquisire ulteriori elementi ed indizi conseguendo i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dal legislatore.

In definitiva, secondo la prevalente giurisprudenza, la presunzione che è alla base dello "*studio di settore*" ha valore di "*presunzione semplice*" e non di "*presunzione legale*" (per effetto della quale il contribuente avrebbe solo la possibilità di fornire prova contraria, non facile, alla presunzione di evasione).

Sullo scenario sopra rappresentato compare la Finanziaria 2007 che, modificando la norma istitutiva degli "*studi di settore*" (ovvero l'art. 10 della Legge n. 146/1998), prevede che "*gli accertamenti basati sugli studi di settore…….. sono effettuati nei confronti dei contribuenti……..qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi*".

L'Agenzia delle Entrate (nella Circolare n. 11/E/2007), cercando di interpretare l'intervenuta modifica normativa, sostiene che "*la modifica normativa ……..ribadisce, ancora una volta, la valenza probatoria degli studi di settore quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza…….. Non è pertanto intervenuta nessuna modifica sostanziale all'assetto legislativo precedente né tantomeno in relazione alle posizioni già assunte dall'amministrazione finanziaria nelle circolari n. 58/E/2002 e n. 48/E/2003*".

A questo punto sono possibili tre approcci interpretativi:

1) *approccio propugnato dall'Agenzia delle Entrate*
   Lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto alle risultanze di GERICO integra sempre una presunzione grave, precisa e concordante e legittima in assoluto l'accertamento (affermazione valida sia prima della modifica recata dalla Finanziaria 2007 che dopo la modifica stessa)
2) *approccio garantista più favorevole al contribuente*
   Anche dopo la modifica apportata dalla Finanziaria 2007 la presunzione sulla quale si fonda l'accertamento da studi di settore è comunque una presunzione semplice (non legale) che deve essere fornita di gravità, precisione e concordanza ovvero supportata da altri indizi "esterni" al software GERICO
3) *approccio di compromesso*
   Essendo la modifica de qua norma innovativa (e non di interpretazione autentica):
   a. fino al periodo d'imposta 2006 la presunzione sulla quale si fonda l'accertamento da studi di settore è una presunzione semplice (non legale) che deve essere fornita di gravità, precisione e concordanza ovvero supportata da altri indizi "esterni" al software GERICO
   b. dal periodo d'imposta 2007 la presunzione sulla quale si fonda l'accertamento da studi di settore è una presunzione legale (sia pure relativa) che è in sé già dotata di gravità, precisione e concordanza.

Prima di concludere si segnalano tre interessanti sentenze sul valore probatorio dello "*studio di settore*" (due a favore del contribuente ed una a sostegno dell'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria):

- sentenza n. 228/08/06 depositata il 26.01.2007 Commissione Tributaria Provinciale di Bari (la quale, avanzando comunque dubbi di legittimità costituzionale sulla norma della Finanziaria 2007, statuisce che la norma stessa, non potendo essere considerata retroattiva a tutela del principio dell'affidamento del contribuente, esplica efficacia soltanto per il futuro con la conseguenza che per il passato gli "*studi di settore*" non sono sufficienti a legittimare l'accertamento);
- sentenza n. 440/5/06 depositata il 26.03.2007 Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (la quale accoglie il ricorso del contribuente ritenendo non applicabile lo "*studio di settore*" poiché gli elementi raccolti dall'Ufficio non sono tali da ritenere la contabilità nel suo complesso infedele né risultano le gravi incongruenze tra i ricavi);
- sentenza n. 10345 del 07.05.2007 Corte di Cassazione - sezione tributaria (la quale, invero, pur non occupandosi in modo specifico e diretto dell'accertamento fondato sugli "*studi di settore*" asserisce che una semplice presunzione del Fisco ha valore di verità, almeno fino a quando il contribuente non riesce a fornire prova contraria).

Pier Federico Carrozzo
Dottore Commercialista